

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2102**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CITARISTI, FERRARI SILVESTRO, MORO PAOLO ENRICO,
SABBATINI, RUBBI EMILIO, TESINI GIANCARLO, SAVINO,
AIARDI, GARZIA, TESINI ARISTIDE, QUIETI, ORSINI
BRUNO, COSTAMAGNA, CITTERIO, GORIA GIOVANNI
GIUSEPPE, ROSINI**

Presentata il 6 aprile 1978

Norme e facilitazioni per gli impianti di energia solare

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende regolamentare e definire la concessione di agevolazioni fiscali per coloro che installeranno impianti ed attrezzature per la utilizzazione di energia solare sia per il riscaldamento di edifici che per la produzione di acqua calda.

Questa proposta di legge è in linea con le direttive adottate dal Parlamento europeo in tema di risparmi energetici e con le risoluzioni adottate dal Parlamento italiano per incentivare l'utilizzazione di fonti di energia alternative al petrolio.

La presente proposta di legge intende introdurre la concessione di sgravi fiscali a coloro che installeranno impianti per l'utilizzo di energia solare, per il periodo di un quinquennio a partire dal giorno dopo la pubblicazione della legge sulla *Gazzetta ufficiale*.

La domanda energetica è dominata da tre settori: quello industriale, quello domestico e quello dei trasporti. Molti Pae-

si, tra cui la Francia, gli Stati Uniti e la Svezia, hanno introdotto, in questo ultimo anno, misure legislative atte a risolvere, almeno parzialmente, il problema energetico per alcuni di questi settori.

Mentre per il settore industriale e quello dei trasporti l'introdurre fonti energetiche alternative a quelle convenzionali appare oggi essere un problema ancora complesso, il problema inerente al settore domestico può essere parzialmente risolto incoraggiando l'utilizzazione di impianti per lo sfruttamento dell'energia solare.

L'energia solare è infatti oramai in grado di giocare un ruolo di rilievo in tempi brevi per coprire i fabbisogni di medie temperature nel settore domestico e, parzialmente, in quello agricolo per quanto riguarda il riscaldamento dell'acqua.

Secondo uno studio elaborato dal professor Reale, responsabile del subprogetto finalizzato CNR « Energia solare » la

valutazione delle potenzialità di sostituzione dell'energia convenzionale con energia solare in Italia nel prossimo decennio, in presenza di una debole incentivazione, sono le seguenti: agricoltura 5 per cento; industria agro-alimentare 30 per cento; servizi pubblici (esclusi i trasporti) 10 per cento; usi domestici 10 per cento. Già questa sostituzione, più o meno spontanea, porterebbe ad un risparmio di energia convenzionale del 4,3 per cento e di importazioni per energia del 4,9 per cento. Qualora si facesse una politica sistematica di incentivazione e di diffusione, le potenzialità di sostituzione diventerebbero le seguenti: agricoltura 50 per cento; industria agro-alimentare 60 per cento; servizi pubblici (esclusi i trasporti) 20 per cento; usi domestici 30 per cento. Ciò porterebbe ad un risparmio di energia prodotta con altre fonti del 12,8 per cento e ad un risparmio di importazioni per energia del 14,6 per cento.

Per quantificare il 12,8 per cento di risparmio energetico prodotto da altre fonti, si tenga presente che, come ricorda il professor Reale, un 10 per cento fornito da energia solare corrisponde alla produzione energetica di 16 centrali elettronucleari da 1.000 megawatt. Questo dato va sottolineato per indicare come l'energia solare debba diventare complementare alle altre fonti energetiche.

I firmatari di questa proposta di legge pensano che occorre muoversi sul terreno legislativo per definire le adeguate normative e le necessarie incentivazioni per la utilizzazione dell'energia solare.

Solamente una incentivazione diretta all'utilizzo dell'energia solare potrà determinare una domanda sufficiente per impianti solari che nel medio e lungo periodo indurrà l'industria degli impianti solari a ridurre i costi e a sviluppare nuove e più efficienti tecnologie.

La caratteristica principale della presente proposta di legge è il trattamento del 50 per cento (con un limite massimo di lire 300.000) come detrazione di imposta fiscale.

Nello Stato della California un tale tipo di misura è stato introdotto il 5 gennaio 1978 (sotto il nome « Solar Energy Tax Credit »). Nella legislazione californiana l'ammontare massimo della detrazione è stato fissato in dollari 3.000.

Pure in Francia è stata recentemente approvata una normativa per incentivare l'utilizzo di impianti di energia solare. Il progetto di legge francese prevede una sovvenzione di 1.000 franchi francesi per ogni scaldacqua installato o 500 franchi francesi per ogni metro quadrato di pannello solare approvato dal CSTB. La legge prevede inoltre un rimborso del 50 per cento per ogni giorno di installazione per scopo dimostrativo.

È stato calcolato che un impianto che utilizza energia solare per la sola produzione di acqua calda per uso igienico-sanitario durante l'arco dell'anno, con integrazione elettrica, comporta mediamente nel territorio italiano un risparmio di lire 25.000 per metro quadrato di collettori installati.

Poiché un impianto medio ha una superficie di collettore di 3-4 metri quadrati il risparmio annuale è quantificabile in 75.000-100.000 lire per impianto.

Fra le varie forme di utilizzazione di energia solare, l'analisi dei costi e benefici dimostra la convenienza del riscaldamento dell'acqua per uso sanitario e civile.

La convenienza economica di un impianto per la produzione di acqua calda è assai rilevante.

Con queste considerazioni di massima ed accogliendo anche l'invito del Parlamento europeo per l'incentivazione dell'uso dell'energia solare, i proponenti chiedono l'approvazione di una legge che premi gli utilizzatori di tale forma energetica e per mezzo di sgravi fiscali ne agevoli la domanda di installazione.

Il contenuto della presente proposta di legge dà una incentivazione diretta all'utilizzatore dell'impianto solare sia per la produzione di acqua calda sia per il riscaldamento degli ambienti; incentivazione necessaria in quanto il costo di tali impianti è tuttora elevato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'utilizzazione di energia solare per impianti erogatori di calore destinato a qualsiasi tipo di processo, civile o industriale, è libera.

L'installazione di collettori solari piani e di collettori concentratori di energia fissi e mobili, destinati a tali fini, e delle relative apparecchiature anche di accumulo fisso o mobile, non è soggetta ad alcuna autorizzazione e concessione e a nessun onere particolare quando sia fatta nell'ambito delle norme urbanistiche ed edilizie esistenti.

ART. 2.

A tutti coloro che faranno installare nei termini e modi stabiliti dalla presente legge un impianto per l'utilizzazione di energia solare su edifici abitati, pronti alla abitazione o in costruzione, o per uso agricolo, viene accordata la facoltà di detrarre dall'ammontare dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, il 50 per cento (con un limite massimo di lire 300.000) del costo dell'impianto solare comprensivo di collettori solari, centralina, installazione, reti, apparecchiature e opere di posa. Questa detrazione equivale ad un credito d'imposta e per poterne usufruire il contribuente è tenuto ad allegare la fattura in originale alla dichiarazione annuale dei redditi.

La fattura in originale deve essere intestata per ogni singolo utente o per ogni sua quota parte di condominio.

Qualora la detrazione possibile dovesse superare l'entità della imposta, lo sgravio fiscale prosegue per gli anni successivi fino all'esaurimento del credito fiscale a cui si ha diritto.

ART. 3.

La detrazione d'imposta viene anche accordata per costi di ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria e miglioramenti apportati a impianti esistenti.

ART. 4.

La detrazione dell'imposta sul reddito può essere applicata anche a tutti coloro che acquistano uno o più appartamenti in edifici dotati di impianti per l'utilizzo dell'energia solare.

La possibilità di detrazione è valevole solamente per l'anno in cui si effettua l'acquisto e viene applicato negli stessi termini illustrati nell'articolo 1.

ART. 5.

La produzione di energia elettrica da fonte solare per uso civile ed agricolo è libera a condizione che la potenza degli impianti non superi i 2 megawatt e che l'energia venga distribuita solo all'interno dell'appartamento, edificio, consorzio, ente o società di fatto, del titolare dell'impianto.

Per questo tipo di impianti si applica quanto stabilito dagli articoli 1, 2, 3 e 4 con una detrazione d'imposta limitata al 25 per cento dell'ammontare del costo senza limite di massimale.

Per gli impianti di potenza superiore a 2 megawatt valgono le norme dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

ART. 6.

L'ENEL è tenuto, quando specificamente richiesto, a prestare la propria consulenza per gli impianti di cui all'ar-

ticolo 5 e a stipulare con il titolare dell'impianto di energia solare contratto di fornitura integrativo di quello già previsto per gli autoproduttori.

ART. 7.

Il CNR è tenuto a fornire tutti i dati acquisiti nell'ambito del *sub* progetto « Energia Solare » del progetto finalizzato « Energetico » e tutti i nuovi aggiornamenti della « Carta del Sole ».

ART. 8.

L'Istituto centrale per l'industrializzazione delle tecnologie edilizie (ICITE) del CNR deve presentare al Parlamento entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un progetto di norma che fornisca dei criteri di valutazione dei livelli minimi accettabili di affidabilità, durata, prestazione e sicurezza degli impianti solari e dei loro componenti.

ART. 9.

Non essendo disponibili criteri minimi di giudizio universalmente riconosciuti per valutare la resa di un impianto solare nella sua globalità, per le varie tipologie di impianti, per tutte le differenti situazioni climatiche e per tutti i possibili tipi di utilizzo, fino a che l'ICITE non avrà formalizzato quanto stabilito nell'articolo 8, i requisiti minimi necessari affinché la detrazione d'imposta possa essere applicabile agli impianti per produzione di energia termica, sono che il costruttore fornisca, sotto sua responsabilità, la curva di rendimento del collettore solare misurato secondo il « Metodo di prova normalizzato per i collettori solari », definito al capitolo 14° del fascicolo UNI n. 4184

« Collettori Solari », e che il costruttore fornisca una garanzia di durata del collettore solare di un minimo di 5 anni.

ART. 10.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà al censimento della produzione di energia da fonte solare e presenterà i risultati di tale censimento al Parlamento, al fine di acquisire tutte le necessarie informazioni relative al contributo e all'espansione del settore solare alla copertura dei fabbisogni energetici del Paese.

ART. 11.

La presente legge ha validità per 5 anni a partire dal giorno dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.